

**NOVITA' PER I COMPENSI DEI PROFESSIONISTI  
E PER I COMPENSI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO**

È entrata in vigore oggi la L. 49/2023, che impone alle imprese che nell'anno prima del conferimento dell'incarico ad un professionista abbiano impiegato più di 50 dipendenti o registrato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, e ad altri "contraenti forti", di remunerare le prestazioni d'opera professionale con un **compenso "equo"**.

Il compenso di un professionista è definito equo quando è:

- proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
- conforme ai compensi previsti, con riferimento a ciascuna attività professionale, da specifici decreti ministeriali.

La norma non si applica alle "convenzioni in corso", ossia a quelle sottoscritte fino a ieri. Nulla è detto, peraltro, in caso di rinnovo periodico dell'incarico, tacito o espresso.

**Le conseguenze: nullità e sanzioni**

Qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore a tali valori è **nullo**. Si tratta di una nullità parziale, che inficia la singola clausola ma non comporta la nullità dell'intero contratto, che rimane, quindi, valido ed efficace per il resto.

Ne consegue che l'accordo di conferimento dell'incarico rimane valido ed il professionista potrà chiedere l'adeguamento del suo importo per via giudiziale.

D'altra parte, il professionista che accetta compensi inferiori sarà soggetto a **sanzioni disciplinari**, che saranno stabilite dagli Ordini professionali.

**Le attuali incertezze**

Le nuove disposizioni non possono essere pienamente operative.

L'incertezza riguarda i **parametri** di riferimento per la quantificazione dei compensi professionali, che non sono noti o di recente approvazione.

Attualmente, solo gli avvocati possono usufruire di parametri recentemente aggiornati dal DM 147/2022, mentre per i dottori commercialisti ed esperti contabili è attesa la revisione del DM 140/2012, di oltre dieci anni fa.

Analoga opera di revisione dovrebbe riguardare i parametri riferiti ai compensi di notai, consulenti del lavoro e professionisti operanti in ambito sanitario, risalenti, rispettivamente, al 2013 i primi due e al 2016 gli ultimi. I professionisti "non ordinistici" devono attendere uno specifico DM che dovrebbe essere emanato entro il prossimo 19 luglio.

La nuova normativa prevede anche che tutti i parametri debbano essere aggiornati con cadenza biennale.

**La nomina degli organi di controllo**

Le nuove disposizioni riguardano anche le prestazioni rese dagli organi di controllo - Collegio sindacale o sindaco unico e revisori legali - per le nomine intervenute dal 20/5/2023, e quindi anche per quelli nominati in occasione delle assemblee di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, convocate nel termine "lungo" di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**Nelle relative delibere assembleari si dovrà quindi rinviare l'entità dei compensi ai parametri che saranno stabiliti dai relativi decreti ministeriali, così da evitare che tali importi siano nulli.**

Alcune specifiche attività professionali di controllo, inoltre, quali la partecipazione agli organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e le funzioni di organo di controllo negli enti del Terzo settore, non sono previste dai provvedimenti sopra richiamati: i relativi compensi potranno essere quindi individuati in subordine all'introduzione di successivi parametri normativi.

---

<sup>1</sup> banche, assicurazioni, loro controllate o mandatarie, pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica

**I compensi previsti dal DM 140/2012**

Con riguardo all'attività del sindaco, la determinazione degli **onorari minimi** è disciplinata secondo i seguenti parametri di valore (riquadro 11 della Tabella C) applicati alla *“sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività”*, ovvero sommatoria del Totale Valore della Produzione e del Totale Attivo di bilancio della società o ente:

- 6.000,00 euro, se la predetta sommatoria non supera 5 milioni di euro;
- 6.000,00 euro più lo 0,009% dell'eccedenza rispetto a 5 milioni di euro, se la predetta sommatoria è compresa tra 5 e 100 milioni di euro;
- 14.550,00 euro più lo 0,006% dell'eccedenza rispetto a 100 milioni di euro, se la predetta sommatoria è compresa tra 100 e 300 milioni di euro;
- 26.550,00 euro più lo 0,005% dell'eccedenza rispetto a 300 milioni di euro, se la predetta sommatoria è compresa tra 300 e 800 milioni di euro;
- 51.550,00 euro più 7.500,00 euro per ogni 100 milioni (o frazione di 100 milioni) di eccedenza rispetto a 800 milioni di euro, nel caso in cui la sommatoria sia superiore a tale ultimo valore.

Tale compenso viene:

- aumentato fino al 100% quando il professionista riveste la carica di sindaco unico e, nei casi di organo collegiale, è incrementato fino al 50% per la carica di presidente;
- ridotto, fino alla metà, nel caso in cui l'incarico riguardi società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o di mero godimento di beni patrimoniali, oppure in stato di liquidazione o in procedura concorsuale.

*Aggiornato al 20 maggio 2023*